



STATUTO

LARES Toscana

UNIONE NAZIONALE LAUREATI ESPERTI IN PROTEZIONE CIVILE ODV

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata.

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "LARES Toscana - UNIONE NAZIONALE LAUREATI ESPERTI IN PROTEZIONE CIVILE ODV", indicata brevemente anche come "LARES Toscana", e da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Firenze e con durata illimitata.

Articolo 2 - Scopo, finalità e attività.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo Regionale. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Nello specifico, in considerazione del patto di costituzione, l'Organizzazione intende perseguire le seguenti finalità:

- Partecipare alle attività inerenti il sistema della Protezione Civile di natura culturale, scientifica, tecnica, organizzativa e professionale;
- Coordinare, promuovere e potenziare sul piano regionale le attività proprie e quelle poste in essere da LARES Italia alla quale aderisce accettandone statuto, finalità, disposizione e direttive;
- Promuovere studi, iniziative e attività riguardanti i temi di Protezione Civile;

- Favorire legami di collaborazione, di aggregazione e solidarietà;

Inoltre, per il raggiungimento delle finalità sancite nel presente statuto, l'Organizzazione si propone di

- Tutelare la vita, e l'integrità fisica di beni, insediamenti, animali e ambiente dai danni o dal pericolo derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo di cui all'Articolo 1 del D.lgs. n°1 del 2 gennaio 2018 - Codice della Protezione Civile;
- Svolgere iniziative volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione dell'emergenza e al loro superamento di cui all'Articolo 2 del D.lgs. n.1 del 2 gennaio 2018 - Codice della Protezione Civile;
- Salvaguardare, valorizzare e recuperare il patrimonio artistico, architettonico, culturale, ambientale, paesaggistico e dei beni culturali nonché ogni altra attività necessaria ed indifferibile connessa agli eventi di cui all'Articolo 7 del D.lgs. n.1 del 2 gennaio 2018 - Codice della Protezione Civile;
- Compiere attività di sperimentazione, elaborazione di progetti, attività di formazione e di informazione gratuite in materia di Protezione Civile, Difesa Civile e Sicurezza;
- Realizzare corsi di formazione nonché interventi di formazione a distanza gratuiti;
- Promuovere il volontariato, nell'ambito della Protezione Civile e della Difesa Civile in ambito nazionale ed internazionale;
- Realizzare studi, ricerche, iniziative ed interventi volti alla divulgazione dello sviluppo scientifico, giuridico, culturale ed economico nei settori della Protezione Civile, della Difesa Civile e della Sicurezza, anche in collaborazione con Enti locali, Istituzioni, Istituti di Ricerca, Università ed altre Associazioni.

Articolo 3 - Ammissione e numero degli associati.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Gli associati si suddividono in quattro categorie:

- Soci Accademici, Laureati e Specializzati;
- Soci Aderenti e Praticanti;
- Soci Sostenitori;
- Soci Onorari.

Sono considerati **Soci Accademici** (docenti, tecnici e ricercatori universitari), **Laureati e Specializzati**, gli aderenti in possesso di un titolo accademico applicato alla Protezione Civile, coloro che svolgono o hanno condotto studi, ricerche e specializzazioni di tipo universitario direttamente riconducibili agli ambiti di Protezione Civile. Si considerano direttamente ammessi alla tipologia di Soci Accademici, Laureati e Specializzati, i possessori di titoli accademici contenenti riferimenti espliciti alla Protezione Civile e qualunque altro titolo universitario considerato idoneo dal Consiglio Regionale e approvato attraverso delibera.

Sono considerati **Soci Aderenti e Praticanti**, le persone fisiche disposte a concorrere al perseguimento degli scopi di LARES Toscana e gli studenti universitari iscritti ai percorsi accademici descritti nel precedente articolo.

Sono considerati **Soci Sostenitori**, le Università, le Istituzioni e le Società pubbliche e private, gli Enti Locali, le Fondazioni, i Soggetti giuridici e le Associazioni ricadenti nel territorio regionale.

Sono considerati **Soci Onorari**, le persone fisiche che abbiano acquisito particolari meriti nei settori nei quali l'associazione opera, nominati dal Presidente Regionale, su proposta del Consiglio Regionale.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo Regionale una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo Regionale delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo Regionale, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo Regionale deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo Regionale, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea Regionale, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 4 - Diritti e obblighi degli associati.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea Regionale.

Articolo 5 - Perdita della qualifica di associato.

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea Regionale con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo Regionale, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati

che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 6 - Organi.

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea Regionale;
- il Consiglio Direttivo Regionale;
- il Presidente Regionale;
- l'Organo di Controllo Regionale.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 7 - Assemblea Regionale.

Nell'Assemblea Regionale hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea Regionale da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. La convocazione dell'Assemblea Regionale avviene mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Organizzazione, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Regionale all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'Assemblea Regionale si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea Regionale deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea Regionale ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assemblea Regionale;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Regionale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea Regionale delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea Regionale qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ dei presenti.

Articolo 8 - Consiglio Direttivo Regionale.

Il Consiglio Direttivo Regionale opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea Regionale alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo Regionale tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea Regionale o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea Regionale;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea Regionale;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea Regionale per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo Regionale è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea Regionale per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 3 mandati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il Consiglio Direttivo Regionale è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo Regionale sono assunte a maggioranza dei presenti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 9 - Presidente Regionale.

Il Presidente Regionale rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente Regionale dura in carica quanto il Consiglio Direttivo Regionale e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea Regionale, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo Regionale, il Presidente Regionale convoca l'Assemblea Regionale per la nomina del nuovo Presidente Regionale. Il Presidente Regionale convoca e presiede l'Assemblea Regionale e il Consiglio Direttivo Regionale, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Vice Presidente Regionale sostituisce il Presidente Regionale in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 10 - Organo di Controllo Regionale.

L'Organo di Controllo Regionale, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di Controllo Regionale, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di Controllo Regionale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo

concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo Regionale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo Regionale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'Organo di Controllo Regionale possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 11 - Direttore Regionale.

Il Presidente Regionale ha facoltà, al presentarsi di particolari esigenze funzionali dell'Associazione, di nominare un Direttore Regionale che esercita le funzioni gestionali, organizzative e tecniche dell'Associazione. Il Direttore Regionale non è un organo e per lo svolgimento del suo incarico può essere previsto un compenso di natura economica fissato dal Consiglio Direttivo Regionale, su proposta del Presidente Regionale. Il Direttore Regionale:

- cura la gestione dell'Associazione, garantendo il perseguimento degli obiettivi della medesima;
- cura la corretta esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Regionale;
- organizza le attività e i programmi disposti direttamente dal Presidente Regionale e dagli organi associativi;
- assicura il coordinamento delle attività dell'Associazione, dirige il personale e coordina l'attività dei collaboratori;
- esercita tutti i compiti non attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.

Articolo 12 - Revisione legale dei conti.

Se l'Organo di Controllo Regionale non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 13 - Patrimonio.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 14 - Divieto di distribuzione degli utili.

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 15 - Risorse economiche.

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 16 - Bilancio di esercizio.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo Regionale, viene approvato dalla Assemblea Regionale entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Il Consiglio Direttivo Regionale documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 17 - Libri.

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo Regionale;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Regionale, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo Regionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Regionale, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo Regionale, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone apposita richiesta al Consiglio Direttivo Regionale.

Articolo 18 - Volontari.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo Regionale: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Articolo 19 - Lavoratori.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Articolo 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di

volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea Regionale provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 21 - Rinvio.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.